



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Allegato 1

Alle Direzioni Centrali
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Sede

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili
del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Oggetto: Legge 10 ottobre 2014 n. 147. Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.-Messaggio INPS del 19/11/2014 n. 8881.

Con la circolare del 4/02/2014 n. 2268 e il messaggio del 13/02/2014 n. 3190, questa Direzione Centrale ha fornito istruzioni a proposito della deroga in materia di accesso al pensionamento introdotta dall'art. 11 bis del Decreto Legge n. 102/2013, convertito nella Legge 28/10/2013 n. 124, che ha previsto l'applicabilità della normativa previgente alla legge di riforma pensionistica del 2011 (c.d. legge Fornero) a quei lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

essere stati in congedo ai sensi dell'art. 42 comma 5 del d.leg.vo n. 151/2001¹ e per quelli che abbiano fruito dei permessi ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.

Con la legge in oggetto citata sono state introdotte ulteriori modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento; in particolare la norma della suddetta Legge di specifico interesse è l'art. 2 comma 1 lettera d).

Al riguardo, l'Inps con messaggio n. 8881 del 19/11/2014 (all.) ha fornito istruzioni in relazione agli effetti della nuova salvaguardia al paragrafo 2.2.4.

I destinatari di tale nuova deroga sono, nuovamente, i lavoratori che nel corso dell'anno 2011 risultano essere stati in congedo ai sensi dell'art. 42 del decreto leg.vo n. 151/2001 e abbiano fruito dei permessi ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.

In questo caso, i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente al 5 dicembre 2011 (vale a dire sino all'entrata in vigore dell'art. 24 della riforma pensionistica del 2011) devono essere maturati entro il 6 gennaio 2015 (quarantotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011); tale data è comprensiva dell'anno di finestra mobile e dei tre mesi di speranza di vita previsti dalla vigente normativa.

Questa nuova salvaguardia interesserà un numero complessivo di lavoratori fino a 1.800 unità, il cui monitoraggio è affidato all'INPS.

Le istanze dovranno essere inviate alle competenti Direzioni Territoriali del Ministero del Lavoro entro il 5 gennaio 2015.

Da ultimo si conferma che, anche per questa nuova salvaguardia, la normativa si applica esclusivamente al personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 217 del 2005.

¹ Il comma 5 dell'art. 42 del d.leg.vo n. 151/2001, stabilisce che il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità ha diritto a fruire del congedo previsto dal comma 2 della Legge n. 53/2000 (periodo di congedo non superiore a due anni per gravi e documentati motivi familiari).



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

Il presente messaggio, del quale si chiede di voler dare la più ampia diffusione a tutto il personale, è rinvenibile sulla intranet dipartimentale, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla voce “Norme”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Italia

/MLS